

# Minimale di retribuzione giornaliera e altri valori per il calcolo delle contribuzioni del 2021

---

5 Febbraio 2021

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l'INPS ha comunicato, relativamente all'anno 2021, i valori del limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

**Per l'anno 2021 tali valori sono pari a quelli del 2020.** Si segnala, in proposito, che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019, accertata dall'ISTAT, è pari a -0,3%. Tuttavia, per espressa disposizione di legge (art. 1 co. 287 della legge n. 208/15), con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla predetta variazione non può risultare inferiore a zero.

Di conseguenza, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.

## Minimali di retribuzione giornaliera

Con specifico riferimento al settore industria, si riportano di seguito i limiti minimi di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021, che si attestano nella stessa misura stabilita per l'anno 2020. Tali limiti devono essere ragguagliati, se di importo inferiore, a € 48,98.<sup>[1]</sup>

Settore	Qualifiche
---------	------------

Industria	Dirigente	Impiegato	Operaio
	<b>€ 135,48</b>	€ 40,93 (*)	€ 38,21 (*)

**(\*) Da adeguare a € 48,98.**

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile è stato determinato per l'anno 2021 in **€ 47.379,00**. Sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite deve essere applicata l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore. [\[2\]](#)

Ai fini del versamento di tale contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione: per il 2021 il tetto retributivo, rapportato a 12 mesi, è pari a **€ 3.948,00** (c.d. importo mensilizzato).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base retributiva e pensionabile è pari per l'anno 2021 a **€ 103.055,00**.

Il suddetto massimale trova applicazione con riferimento ai lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. [\[3\]](#)

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Per l'anno 2021 il limite di retribuzione settimanale e annuale per l'accredito dei contributi obbligatori e facoltativi è pari rispettivamente a **€ 206,23** e a **€ 10.724,00**. [\[4\]](#)

## Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Con riferimento all'anno 2021, si riportano di seguito gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 314/97 e dall'art. 51 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

<b>Anno 2021</b>	
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto: <ul style="list-style-type: none"><li>• rese in formato cartaceo</li><li>• rese in forma elettronica</li></ul>	<b>€ 4,00</b> <b>€ 8,00</b>
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	<b>€ 5,29</b>
Fringe benefit (tetto)	<b>€ 258,23</b>
Indennità di trasferta intera Italia	<b>€ 46,48</b>
Indennità di trasferta 2/3 Italia	<b>€ 30,99</b>
Indennità di trasferta 1/3 Italia	<b>€ 15,49</b>
Indennità di trasferta intera estero	<b>€ 77,47</b>
Indennità di trasferta 2/3 estero	<b>€ 51,65</b>
Indennità di trasferta 1/3 estero	<b>€ 25,82</b>
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	<b>€ 1.549,37</b>
Indennità di trasferimento estero (tetto)	<b>€ 4.648,11</b>
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	<b>€ 2.065,83</b>

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla circolare allegata.

---

[1] \_\_\_ Corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili (art. 7 co. 1 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 e s.m.i.).

[2] \_\_\_ Art. 3-ter del D.L. n. 384/92, convertito con modificazioni dalla legge n. 438/92.

[3] \_\_\_ Art. 2 co.18 della legge n. 335/95.

[4]      Il suddetto limite settimanale di retribuzione è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento, che per l'anno 2021 è pari a € 515,58 (art. 7 co. 1 del D.L. n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge n. 638/83 e s.m.i.).

43425-Circolare Inps n 10 del 29-01-2021.pdf [Apri](#)